



PROCEDURA APERTA RIVOLTA A SOCIETÀ/AGENZIE INTERINALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO DI LAVORATORI
CIG: 82846548C0

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e CAPITOLATO TECNICO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

Articolo 1

(oggetto dell'appalto)

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura alla Giulianova Patrimonio S.r.l. della somministrazione di lavoro temporaneo così come definito dall'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. i prestatori di lavoro, oggetto della fornitura di cui al presente capitolato, dovranno essere forniti entro il termine massimo di 24 ore dalla richiesta. I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

CCNL TERZIARIO-CONFCOMMERCIO	
LIVELLO	MANSIONE
V°	Impiegato
V°	Autista automezzi e addetto macchine movimento terra
VI°	operaio generico, addetto manutenzione verde pubblico e/o Mercato Ittico.
V°	Custode e Manutentore immobili

CCNL FARMACIE AZIENDE PRIVATE	
LIVELLO	MANSIONE
I°	Farmacista Collaboratore

3. Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze della Società.
Le somministrazioni saranno indicativamente di 40 ore ordinarie settimanali per ciascuna unità lavorativa e potranno variare a seconda dei servizi affidati alla Società.
Il servizio comprende prestazioni di gestione variamente articolata che riguardano le attività della Giulianova Patrimonio S.r.l..

Articolo 2

(vincolo specifico in ordine all'oggetto della fornitura)

Il personale di cui al precedente articolo 1 del presente capitolato speciale dovrà essere selezionato prioritariamente, a cura della Ditta aggiudicataria, fra coloro che hanno prestato attività di lavoro in analoghi progetti e/o servizi gestiti da Società Pubbliche o Amministrazioni pubbliche.

Articolo 3

(durata dell'appalto)

1. L'appalto avrà la durata di mesi 24 a far data dal 1° luglio 2020, anche in pendenza dalla sottoscrizione del contratto, e potrà essere rinnovato per ulteriori mesi, su comunicazione scritta dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile posto in appalto.
2. Resta però inteso che per durata dell'appalto si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura.
3. **Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'appalto sia esaurito l'importo massimo spendibile posto in appalto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.**
4. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 4

(Importo e finanziamento dell'appalto)

1. Il valore presunto complessivo dell'appalto risulta non superiore a Euro **600.000,00** oltre IVA di cui € 150.000,00 per l'anno 2020, € 300.000,00 per l'anno 2021 ed € 150.000,00 per l'anno 2022;
2. Si precisa che l'importo presunto dell'appalto è stimato sulla base delle attuali esigenze organizzative; della Società, ma che le stesse **NON** vincolano la Società a richiedere la fornitura di lavoro temporaneo per un determinato quantitativo e/o importo stabilito.
3. La clausola di cui sopra (**NON** impegno della Società a richiedere la fornitura di lavoro temporaneo per un determinato quantitativo o importo) è da considerarsi "**clausola aleatoria**" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile, per volontà delle parti.

Articolo 5

(Cauzione definitiva)

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, entro il termine di stipula del contratto di fornitura, al versamento, secondo le stesse modalità della cauzione provvisoria, della cauzione definitiva avente l'importo pari al 10% del valore presunto dell'appalto, al netto di IVA, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, a garanzia del pagamento delle eventuali penalità inflitte alla ditta per inadempimenti parziali e a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita, in misura parziale o totale, entro il termine massimo di **30 giorni** decorrenti dalla richiesta presentata dalla Giulianova Patrimonio S.r.l.

Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al saggio legale vigente maggiorato di 2 (due) punti.

L'importo della cauzione definitiva dovrà essere reintegrato nel caso di applicazione delle penalità di cui al successivo articolo n 16 del presente capitolato speciale.

La cauzione definitiva costituita con le modalità di cui al successivo punto *modalità di costituzione* deve avere validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del contratto di somministrazione, e sarà svincolata in assenza di contenzioso e/o di controversie con la ditta, entro il termine sopra indicato.

Modalità di costituzione.

Le cauzioni, potranno prestarsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria (rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni (oppure mediante polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo assicurazioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non sono ammessi né il deposito presso i conti Bancari/Postali della Società né la presentazione di assegni bancari e circolari e/o bonifici bancari e né assegni postali.

Articolo 6

(trattamento dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e dell'art.13 del Reg. UE 679/2016, in ordine al procedimento instaurato con il presente bando si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della Società coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al capo 3 degli artt. 12-22 del Reg. UE 679/2016;
- f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice,

Articolo 7

(modalità e termini di pagamento)

La ditta aggiudicataria emetterà, posticipatamente e mensilmente, una fattura elettronica, per la somministrazione del mese di riferimento e relativa a tutte le due voci di costo fatturabili. Dal 1.01.2015, a seguito della applicazione dello "**split payment**" sulle fatture dovrà essere indicata la dicitura: "scissione dei pagamenti" come previsto dal Decreto attuativo o in alternativa della normativa vigente. Non sono ammesse altre tipologie di fatturazione.

La ditta deve indicare prima della stipula del contratto, le modalità di fatturazione e gli estremi esatti e completi dell'istituto di credito sul quale appoggiare i bonifici bancari.

Ogni singola fattura dovrà essere trasmessa alla Giulianova Patrimonio S.r.l. unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali previdenziali e verrà liquidata, nel termine di **60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e sempre che non vi siano eccezioni, irregolarità e/o contestazioni.**

La ditta aggiudicataria si impegna a rendere note con tempestività le variazioni che eventualmente dovessero verificarsi nei dati di costituzione della società o in quelli relativi alle modalità di pagamento delle fatture.

Articolo 8

(fallimento della ditta aggiudicataria o morte del titolare)

La ditta aggiudicataria si obbliga per se e per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento della ditta, la Giulianova Patrimonio S.r.l. provvederà al recesso del contratto.

Articolo 9

(subappalto e cessione del controllo)

E' fatto divieto di cessione e di subappalto di tutto o di parte del contratto sotto pena della risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salvo sempre l'esperienza di ogni azione che la Giulianova Patrimonio S.r.l. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti suddetti saranno adottati da parte della Giulianova Patrimonio S.r.l. in via amministrativa, senza necessità di messa in mora né di pronuncia giudiziale.

Articolo 10

(proroga del contratto ed estensione)

E' vietato il **tacito rinnovo contrattuale** e pertanto allo scadere dei 24 (ventiquattro) mesi, il contratto si intende definitivamente risolto.

Tuttavia, si prevede la possibilità di proroga per ulteriori mesi qualora alla scadenza del termine stabilito non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile ovvero fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario nelle more dei tempi di espletamento di nuova gara.

La Ditta/agenzia che ha svolto l'incarico, si impegna ad effettuare il servizio alle stesse condizioni economico-gestionali nel periodo dell'eventuale proroga.

Articolo 11

(modalità di espletamento del servizio)

La Giulianova Patrimonio S.r.l., procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto e che sono state riportate a titolo puramente indicativo nel precedente all'art. 1 comma 4, ad effettuare le singole richieste di somministrazione di lavoro a termine.

I lavoratori inviati svolgeranno le mansioni indicate nel precedente art.1.

La ditta fornitrice è tenuta, nel termine di 48 ore dalla comunicazione del mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore, o dalla comunicazione della presentazione delle dimissioni del lavoratore, o in ogni altro caso di impossibilità per il lavoratore a fornire la prestazione richiesta, nonché in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, ferie e/o permessi come previsto dal CCNL, a provvedere, alla somministrazione con altro idoneo lavoratore.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. corrisponderà alla ditta fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate.

In caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, ferie e/o permessi come previsto dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto alla ditta fornitrice che dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore inviato.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei lavoratori avviati gli obblighi di protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

(obblighi delle parti)

La ditta fornitrice del servizio si obbliga a mantenere fissi ed invariabili i prezzi unitari di cui all'offerta.

La ditta fornitrice del servizio è obbligata a corrispondere direttamente al lavoratore inviato la retribuzione spettante sulla base della categoria contrattuale di inquadramento, così come stabilita dal vigente CCNL TERZIARIO-CONFCOMMERCIO e a versare i conseguenti contributi assistenziali e previdenziali oltre ogni onere previsto dal contratto e dalla Legge.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. è obbligata, in caso di inadempimento della ditta fornitrice al pagamento diretto ai prestatori di lavoro del trattamento economico spettante nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il **diritto di rivalsa verso la ditta fornitrice**. La rivalsa viene esercitata immediatamente ed automaticamente, fino a concorrenza del deposito cauzionale definitivo versato dalla ditta aggiudicataria.

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Giulianova Patrimonio S.r.l. per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di Legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dalla Società medesima.

La ditta fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/ 1965 e s. m. i.

Articolo 13

(verifiche e controlli)

La Giulianova Patrimonio S.r.l. si riserva con ampia ed **insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire**, la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, alla ditta aggiudicataria copia delle buste paga del personale impiegato allo scopo di verificare la regolarità del versamento di retribuzione e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Articolo 14

(penalità per inadempimenti parziali)

Nel caso di inadempimenti parziali che a giudizio della Giulianova Patrimonio S.r.l. non determinano il recesso dal contratto come, a mero titolo di esempio, mancata sostituzione del lavoratore che non ha superato il previsto periodo di prova, mancata sostituzione del lavoratore che ha presentato le proprie dimissioni, mancata sostituzione del lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie e/o permessi, la Giulianova Patrimonio S.r.l. previa contestazione comunicata con raccomandata A.R. ed anticipata via fax, provvederà ad addebitare alla ditta aggiudicataria una penale nella misura di € 500,00 per ogni contestazione. La penale sarà decurtata dall'importo della prima fattura, emessa successivamente all'avvenuta comunicazione degli inadempimenti, che dovrà essere accompagnata dalla contestuale nota di accredito recante l'importo comunicato dalla Giulianova Patrimonio S.r.l. dopo l'esame delle eventuali contro deduzioni della ditta aggiudicataria.

Articolo 15

(recesso e risoluzione contrattuale)

Il recesso da parte della ditta deve essere comunicato con un **preavviso di almeno 60 giorni** e comporterà l'automatico incameramento della cauzione definitiva e l'addebito, in danno della stessa, di tutti i maggiori oneri che la Giulianova Patrimonio S.r.l. dovrà sostenere per ottenere la medesima fornitura da altra impresa.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. può recedere dal contratto, con un **preavviso di 30 giorni**, qualora ritenga a proprio insindacabile giudizio che la ditta non adempia con la dovuta accuratezza e precisione a tutti gli obblighi contrattuali e, in tal caso, la Giulianova Patrimonio trattiene a titolo di risarcimento, il deposito cauzionale definitivo fatta salva la possibilità di dimostrare l'eventuale maggior danno subito.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in presenza di atti, fatti o provvedimenti conseguenti a norme di Legge e/o di contratto che modificano in tutto o in parte la figura giuridica, i fini istituzionali o l'organizzazione dell'Istituto stesso.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nei casi di gravi e reiterate inadempienze quali ad esempio, il mancato e puntuale pagamento ai prestatori di lavoro del trattamento economico e dei contributi assistenziali e previdenziali.

Articolo 16

(foro competente)

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Termo (TE)

Articolo 17

(rinvio a norme vigenti)

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle Leggi vigenti in materia.

Giulianova lì 30/04/2020

L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Luca Ranalli